

DIFFAMAZIONE E NUOVA ESIMENTE: IL DIRITTO AL PETTEGOLEZZO

La Corte di Cassazione non ha saputo resistere al canto ammaliatore della Barbara nazional-popolare e ha elevato una sua trasmissione di *gossip* al rango di nuova causa di giustificazione.

L'occasione era ghiotta: una puntata nel corso della quale lo spettacolo fu assicurato dall'intervento di personaggi la cui levatura era data dalla capacità di garantire piena voluttà *agli spettatori morbosamente interessati alla conoscenza della vita privata delle persone note*, la cui curiosità deve ampliare, secondo la penna dei giudici di legittimità, la soglia dell'interesse collettivo entro cui il diritto di critica può essere legittimamente esercitato. E così l'uno, discutendo con un suo pari, aveva accusato un altro di essersi fatto pagare, di nascosto, per partecipare a manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza, e l'altro, che a quel dibattito era rimasto estraneo, ferito da un'accusa che disse esser menzogna, aveva querelato l'uno per diffamazione.

La Corte era partita bene, richiamando, sia pure a sommi capi, gli sviluppi valutativi della giurisprudenza con riguardo al diritto di cronaca e del diritto di critica, finanche ricordando le indicazioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo che ha ammonito di tutelare la libertà di espressione disciplinata dall'art. 10 CEDU, che può essere ristretta solo in presenza di circostanze eccezionali indicate nel par. 2 di tale norma. E così si è riproposta la distinzione tra il diritto di cronaca e il diritto di critica, differenti in particolar modo perché il secondo, a differenza del primo, è costituito essenzialmente da argomentazioni valutative, da formulazioni di giudizi, da espressioni di valori. Di modo che non può esigersi una stretta aderenza al dato fattuale, come avviene per il diritto di cronaca che è riconoscibile solo ove si mantenga il rispetto del dato obiettivo che si racconta.

Si badi: il *nucleo fattuale* deve essere in ogni caso *veritiero e rigorosamente controllabile*. Infatti *dal requisito della verità non può prescindere quando un fatto obiettivo sia posto a fondamento dell'elaborazione critica, ma la critica che si manifesti tramite l'esposizione di una personale valutazione, viceversa, ha valore di esimente al ricorrere degli altri requisiti, senza che possa pretendersi la verità oggettiva di quanto rappresentato*, al contrario di quanto evidentemente deve avvenire se si discute dell'esercizio del diritto di cronaca.

Devono poi rimanere intatti i requisiti della continenza sostanziale e della continenza formale, affinché non si distorca il dato di fatto che ha ispirato il giudizio e non si trasmodi in una gratuita denigrazione. Non solo, ma devono rimanere intatti anche i requisiti dell'interesse pubblico e dell'attualità della notizia, attualità da valutarsi rispetto a tale interesse.

Fin qui tutto bene.

Ad un tratto, sorprendentemente, la Corte si fa prendere la mano dalla moda del *gossip* e inizia a roscicare i contorni della continenza, che andrebbe definita *in ragione del particolare contesto in cui gli imputati hanno fatto le loro dichiarazioni*, contesto che lì era costituito da una trasmissione programmata proprio per parlare del querelante, personaggio che appartiene al mondo dello spettacolo e quindi noto, per sua volontà, a una moltitudine di persone. Dalla propria volontaria esposizione mediatica, la Corte fa discendere la necessità di ridisegnare un'esimente per chi si esprime con riguardo a un tal genere di personaggio.

La Corte non si pone la questione della veridicità o meno della circostanza addebitata al querelante, ossia di essersi fatto pagare per partecipare ad una manifestazione di beneficenza e quindi elimina la necessità, prima richiamata, di rispettare sempre e comunque un *nucleo fattuale veritiero e rigorosamente controllabile*.

Senza offrire la possibilità di comprendere se ritenga di richiamare, allargandone i confini, effettivamente il diritto di critica anziché il diritto di cronaca, dilata i limiti della correttezza dell'esposizione, sia per quanto riguarda la continenza sostanziale sia per quanto riguarda quella formale, in ossequio al *contesto di spettacolarizzazione del pettegolezzo*, nell'ambito del quale, trovando il "dibattito", come si è detto all'inizio, causa ed effetto nell'interesse morboso degli spettatori, deve *necessariamente ampliarsi la soglia dell'interesse collettivo entro cui il diritto di critica* (ma se si descrive un presunto fatto perché non dovrebbe parlarsi di diritto di cronaca?) *può essere legittimamente esercitato*.

Poco importa insomma se si attribuisce a un personaggio noto un fatto vero oppure no. Ciò che rileva è che la scelta di partecipare a programmi televisivi e ad altri mezzi di comunicazione che riguardano il *gossip*, implica necessariamente per quel personaggio la scelta di esporsi a commenti lesivi in suo danno e a giudizi di disvalore *marcati ed impietosi*, a prescindere quindi dalla verità della condotta che quei commenti e quei giudizi hanno ispirato.

In un tal genere di contesti, dunque, la misura è quella dell'informazione di costume, e anzi, secondo la Corte, anche di *malcostume*, e l'interesse pubblico che rimuove l'antigiuridicità è quello della *curiosità determinata dal pettegolezzo*.

Forse, bisognerebbe fare un passo indietro: il *trash* televisivo non può essere salvato dall'art. 10 CEDU.

---

Nota alla sentenza della Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, 20.03.2019, n. 32829.